



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

Sezione procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Francesco Parisoli	presidente
dott. Simona Boiardi	giudice
dott. Niccolò Stanzani Maserati	giudice rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

letto il ricorso n. 140/2023 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dal sig. Luca Biagini (cf: BGNLCU81C05B819M), nato a Carpi (MO) il 05/03/1981 e residente in San Martino in Rio (RE), via R. Santini n. 6, presentato con il patrocinio dell'avv. Renzo Calmonte;

letta la relazione particolareggiata del dott. Giovanni Crotti, nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali del ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;

ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, let. c), ccii, poiché il ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

osservato, infatti, che pur essendo l'indebitamento accumulato dal debitore riferibile in parte all'attività d'impresa da questi in precedenza svolta, dall'esame della visura camerale prodotta emerge che l'impresa individuale avviata dal debitore risulta cancellata da più di un anno;

rilevato che il ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, ccii;

ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

rilevato, infatti, che risultano debiti a carico del sig. Biagini per circa euro 350.000,00 (senza considerare l'indebitamento maturato



verso i genitori, che hanno però dichiarato di rinunciare ai propri diritti), accumulati pressoché integralmente verso l'Erario;

rilevato che il patrimonio del ricorrente è costituito dai seguenti beni immobili:

- immobile ad uso abitativo (in cui attualmente vive) sito in San Martino in Rio (RE), via Daria Malaguzzi 3, cat. A/2 e annessa cantina (sub.28);

- quota di 1/24 di terreno agricolo in Comune di Castellarano (RE), Foglio 10, part. 24, classe semin. arbor., superficie are 17,30;

- quota di 5/360 di immobile ad uso abitativo cat. A/5, in Scandiano (RE), Foglio 4, part. 116, vani 2,5;

- quota di 30/360 di immobile ad uso abitativo cat. A/5, in Scandiano (RE), Foglio 4, part. 114, vani 5;

- quota di 30/360 di terreno prato ir. a.r. in Comune di Scandiano (RE), Foglio 4, part. 124, superficie are 23,70;

- quota di 30/360 di terreno prato ir. a.r. in Comune di Scandiano (RE), Foglio 10, part. 18, superficie are 8,47;

rilevato ancora che il debitore è impiegato come operaio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una cooperativa con sede in Campogalliano (MO) e percepisce una retribuzione media mensile pari a circa euro 1.650,00, su cui grava una trattenuta per pignoramento;

considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, let. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore *«nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»*;

rilevato, in proposito, che il ricorrente vive solo;

che il ricorrente ha indicato in euro 1.200,00 circa l'ammontare delle spese ordinarie mensili necessarie al proprio mantenimento, oltre alle spese straordinarie non prevedibili;

ritenuto che la quantificazione delle spese mensili appare allo stato congrua, salva diversa successiva valutazione nel corso della procedura, tenuto conto anche della possibile evenienza di spese straordinarie non previste;

osservato che lo stipendio del ricorrente è come detto stato oggetto di pignoramento;

ritenuto a tal proposito che a far data dal mese successivo all'apertura della presente liquidazione, anche in ragione delle finalità perseguite dalla legge n. 3/2012, eventuali pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore procedente o cessionario debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura;

rilevato che il debitore si è reso quindi disponibile a versare, per l'orizzonte temporale del piano (3 anni), la somma complessiva di euro 30.000,00, corrispondenti a circa euro 833,00 mensili;

osservato che, tenuto conto delle spese indicate per il mantenimento, lo stipendio del ricorrente non è capiente;



ritenuto in tutti i casi che l'indicazione di tale somma è meramente indicativa poiché invero il debitore dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali, come quantificate nel dispositivo che segue (somma che in ipotesi potrà quindi variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti);

che sarà quindi obbligo del ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare che l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;

osservato che il padre del ricorrente si è reso fideiussore dell'impegno assunto dal ricorrente di versare alla procedura la predetta somma di euro 30.000,00, condizionatamente all'apertura della liquidazione;

che tale impegno dovrebbe quindi garantire ai creditori la soddisfazione dei propri diritti nei termini indicati in ricorso;

rilevato che il padre del ricorrente si è inoltre impegnato ad acquistare l'immobile di proprietà del figlio per il prezzo di euro 90.000,00, corrispondente al valore di stima dello stesso secondo la perizia depositata, qualora l'immobile non fosse liquidato ad un maggior prezzo all'esito della procedura di vendita che sarà predisposta dal liquidatore;

osservato, ancora, che il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato ad occupare l'immobile sino al momento della vendita, anche per contenere i costi della futura locazione;

rilevato che il ricorrente ha chiesto che le quote di proprietà degli immobili sopra indicati, fatta eccezione per l'immobile in piena proprietà sito in San Martino in Rio (RE), via Daria Malaguzzi 3, siano escluse dalla liquidazione in ragione del loro scarso valore e difficile commerciabilità;

osservato che il Gestore della crisi ha ritenuto «*al momento*» condivisibile tale scelta;

che nel redigendo programma di liquidazione, una volta accertato l'effettivo valore di tali quote, potrà essere prevista se del caso la possibilità di non ricomprenderle nella procedura;

rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 ccii e dovrà acquisire una perizia giurata di stima dell'immobile;

rilevato, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b), ccii;

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico del sig. Luca Biagini (cf: BGNLCU81C05B819M), nato a Carpi



(MO) il 05/03/1981 e residente in San Martino in Rio (RE), via R. Santini n. 6;

II. nomina giudice delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati;

III. nomina Liquidatore il dott. Giovanni Crotti, già nominato Gestore della Crisi dall'occ;

IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

V. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;

VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

VII. ordina, poiché il patrimonio da liquidare comprende beni immobili, la trascrizione della presente sentenza a cura del Liquidatore presso i Registri Immobiliari competenti;

VIII. autorizza il ricorrente ad occupare l'immobile costituente la propria abitazione fino al perfezionamento della vendita in ragione dell'assenza di diverse abitazioni di proprietà;

IX. dispone che la somma mensile percepita dal debitore a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 1.200,00;

X. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;

XI. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

XII. dispone l'inserimento a cura del liquidatore della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove possibile;

XIII. stabilisce che la presente sentenza sia notificata a mezzo pec ovvero tramite racc. ar, a cura del Liquidatore, ai ricorrenti, a tutti i creditori indicati in ricorso e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Reggio Emilia il 08/11/2023, nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali.

il giudice rel.

Niccolò Stanzani Maserati

il presidente

Francesco Parisoli

